

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione sul rifiuto del Servizio europeo per l'azione esterna di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alla missione di polizia dell'UE per i territori palestinesi (caso 2051/2021/MIG)

Decisione

Caso 2051/2021/MIG - Aperto(a) il 25/11/2021 - Decisione del 07/03/2022 - Istituzione coinvolta Servizio europeo per l'azione esterna (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava una richiesta di pubblico accesso ai documenti relativi alla missione civile dell'UE nei territori palestinesi. Il SEAE ha identificato sei documenti corrispondenti alla richiesta del denunciante per i quali ha rifiutato di concedere l'accesso. A tal fine, ha invocato eccezioni ai sensi delle norme dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che la divulgazione degli stessi avrebbe potuto pregiudicare l'interesse pubblico in termini di sicurezza pubblica e relazioni internazionali.

La squadra di indagine della Mediatrice ha consultato i documenti in questione e ha ottenuto ulteriori spiegazioni riservate dal SEAE. Tenendo conto di quanto precede e dell'ampio margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni dell'UE quando ritengono che la sicurezza pubblica e le relazioni internazionali siano a rischio, la Mediatrice ha considerato che la decisione del SEAE di rifiutare l'accesso non fosse manifestamente errata. Considerando che l'interesse pubblico a rischio non può essere sostituito da un altro interesse pubblico ritenuto di maggiore importanza, la Mediatrice ha archiviato il caso non riscontrando estremi di cattiva amministrazione.

Contesto della denuncia

1. Nel 2006 l'UE ha istituito la missione dell'Unione europea di polizia e Stato di diritto per i territori palestinesi ("EUPOL COPPS"). L'obiettivo dell'EUPOL COPPS è assistere l'Autorità



palestinese nella costruzione delle sue istituzioni, per un futuro Stato palestinese, con particolare attenzione alle riforme del settore della sicurezza e della giustizia. [1] Il suo mandato è prorogato annualmente con una decisione del Consiglio dell'UE che è informata da una relazione di revisione strategica elaborata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). [2]

2. Nel luglio 2021 il denunciante, un giornalista, ha chiesto al SEAE di concedere l'accesso del pubblico [3] a (i) eventuali note sull'EUPOL COPPS e sulle sue attività elaborate per l'alto rappresentante dell'UE, nonché (ii) i verbali, le trascrizioni e le relazioni interne di tutte le riunioni tenute dall'alto rappresentante con i rappresentanti dell'EUPOL COPPS dal dicembre 2019.

3. Il SEAE ha individuato sei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante, vale a dire la sua più recente relazione di riesame strategico e cinque documenti classificati (quattro relazioni semestrali sull'EUPOL COPPS e una relazione speciale sulla lotta alla corruzione elaborata dalla missione). Il SEAE ha rifiutato di dare accesso a tali documenti, basandosi sulla necessità di tutelare l'interesse pubblico per quanto riguarda la sicurezza pubblica, la difesa e le questioni militari e le relazioni internazionali [4].

4. Nel settembre 2021 il denunciante ha chiesto al SEAE di rivedere la propria decisione (tramite una "domanda di conferma").

5. Il SEAE ha quindi emesso una decisione di conferma secondo cui l'accesso deve essere rifiutato. Tuttavia, non ha più fatto affidamento sulla necessità di proteggere la difesa e le questioni militari.

6. Insoddisfatto di tale risposta, il denunciante si è rivolto al Mediatore nel novembre 2021.

L'inchiesta

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sul rifiuto del SEAE di concedere l'accesso del pubblico ai documenti richiesti.

8. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha incontrato i rappresentanti del SEAE. Il gruppo incaricato dell'inchiesta ha inoltre ispezionato il rapporto di riesame strategico e un campione dei documenti classificati in questione. Successivamente, il Mediatore ha redatto una relazione sull'ispezione e sulla riunione, sulla quale il denunciante ha formulato osservazioni.

Argomenti presentati

Nella fase di conferma

9. Nella sua domanda di conferma, il denunciante ha sostenuto che l'eccezione per la tutela



dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali non è applicabile dato che l'Autorità palestinese non è riconosciuta come Stato. Il denunciante ha inoltre sostenuto che la divulgazione aumenterebbe la sicurezza pubblica piuttosto che comprometterla, poiché la trasparenza aumenta la fiducia dei cittadini nelle autorità pubbliche.

10. Nella sua decisione di conferma, il SEAE ha affermato che i documenti includono un'analisi dettagliata del contesto politico e di sicurezza in cui opera EUPOL COPPS e di alcuni aspetti delle istituzioni e dei processi palestinesi nei settori della sicurezza e della giustizia. Il SEAE ha ritenuto che la divulgazione dei documenti rivelerebbe possibili carenze e lacune e costituirebbe quindi una minaccia per la sicurezza pubblica palestinese.

11. Il SEAE ha inoltre sostenuto che la divulgazione comprometterebbe gravemente la fiducia necessaria per la cooperazione tra EUPOL COPPS e l'Autorità palestinese, ostacolando in tal modo le attività della missione, e che danneggerebbe le relazioni dell'UE con le altre parti interessate.

12. Il SEAE ha sottolineato che la missione opera in una situazione politica delicata e ha ritenuto che la divulgazione dei documenti comprometterebbe gli sforzi compiuti per rafforzare la stabilità della regione interessata.

Davanti al Mediatore

13. Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha aggiunto che il SEAE non ha presentato elementi di prova che suggeriscano che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica. Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'EUPOL COPPS non soddisfa attualmente le norme più fondamentali in materia di responsabilità e trasparenza.

14. Nell'incontro con la squadra investigativa del Mediatore, il SEAE ha spiegato che, nell'elaborare una relazione di riesame strategico, si basa in larga misura sul contributo di tutte le parti interessate. Ciò include altri attori dell'UE, come l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), ma anche le agenzie delle Nazioni Unite, le istituzioni e le organizzazioni palestinesi e i paesi terzi. Essa ha ritenuto che, per garantire che il SEAE ottenga le informazioni richieste, è importante mantenere la fiducia reciproca nei confronti delle parti interessate, che verrebbero violate se i documenti fossero divulgati.

15. Il SEAE ha inoltre affermato che la necessità di proteggere le relazioni internazionali e la necessità di proteggere la sicurezza pubblica sono interconnesse, in quanto una perdita della fiducia delle parti interessate ridurrebbe a sua volta il ruolo dell'UE come fornitore di sicurezza nella regione interessata.

16. Il SEAE ha inoltre ritenuto che la divulgazione delle informazioni potesse compromettere il processo decisionale che ha portato all'adozione delle sue relazioni di riesame strategico [5]. Tuttavia, il SEAE non aveva ritenuto necessario avvalersi di tale eccezione, dato che tale documento era considerato integralmente coperto dalle due eccezioni invocate.



17. Il SEAE ha inoltre fornito alla squadra investigativa del Mediatore ulteriori dettagli riservati sul motivo per cui l'accesso doveva essere rifiutato [6] .

18. Nelle sue osservazioni sulla relazione della riunione, il denunciante ha sostenuto che vi è un interesse pubblico alla divulgazione, in particolare nel conoscere la natura del rapporto tra EUPOL COPPS e Frontex (che il SEAE aveva fatto riferimento) e nel verificare se tali organismi dell'UE rispettino i diritti fondamentali.

19. Il denunciante ha inoltre sostenuto che l'eccezione per la protezione delle relazioni internazionali non dovrebbe applicarsi alle relazioni dell'UE con Israele.

Valutazione del Mediatore

20. Sulla base dell'ispezione dei documenti in questione, il Mediatore può verificare che essi contengano le informazioni descritte dal SEAE.

21. Le istituzioni dell'UE godono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare se la divulgazione di un documento pregiudichi uno qualsiasi degli interessi pubblici tutelati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della legislazione dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti (regolamento 1049/2001), come la protezione della sicurezza pubblica e la protezione delle relazioni internazionali [7] .

22. In quanto tale, l'indagine del Mediatore ha cercato di determinare se vi fosse un errore manifesto nella valutazione del SEAE su cui si basava la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti che aveva identificato come rientranti nell'ambito di applicazione della richiesta del denunciante.

23. A tal fine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato i documenti e ottenuto ulteriori spiegazioni dal SEAE, comprese informazioni riservate che non poteva condividere con il denunciante in modo da non pregiudicare gli stessi interessi che mira a proteggere. Sulla base di tali informazioni, il Mediatore constata che non era manifestamente errato per il SEAE ritenere che la divulgazione dei documenti rientranti nella richiesta di accesso del denunciante potesse pregiudicare l'interesse pubblico per quanto riguarda la pubblica sicurezza e le relazioni internazionali dell'UE.

24. Inoltre, alla luce del tenore letterale dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento 1049/2001, l'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali non sembra essere limitata alle relazioni dell'Unione con *gli Stati* . Indipendentemente da ciò, il Mediatore osserva che la maggior parte delle parti interessate sono paesi (non UE) o organismi internazionali i cui membri includono paesi terzi. È quindi evidente che tale eccezione può essere invocata nel caso di specie.

25. Il SEAE ha inoltre chiarito nel corso di tale indagine che tutti i documenti in questione sono



coperti da entrambe le eccezioni su cui si è basato. Il Mediatore ritiene che tale opinione sia ragionevole.

26. Gli interessi pubblici tutelati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001 non possono essere sostituiti da un altro interesse pubblico ritenuto più importante. Ciò significa che, se un'istituzione ritiene che uno qualsiasi di questi interessi possa essere compromesso dalla divulgazione, deve rifiutarsi di dare accesso. Pertanto, le argomentazioni del denunciante relative a un possibile interesse pubblico prevalente alla divulgazione non hanno potuto essere prese in considerazione.

27. Alla luce di tutto ciò, il Mediatore ritiene che il SEAE fosse giustificato nel rifiutare l'accesso del pubblico ai documenti in questione.

28. Tenuto conto della natura sensibile delle informazioni contenute nei documenti in questione, il Mediatore ritiene inoltre che il SEAE abbia fornito al denunciante motivi sufficienti per la sua decisione di rifiutare l'accesso.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte del Servizio europeo per l'azione esterna.

Il denunciante e il SEAE saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly Mediatore europeo

Strasburgo, 7.3.2022

[1] Per maggiori informazioni, visita: <https://eupolcopps.eu/en> [Link].

[2] L'ultima decisione è stata adottata nel giugno 2021, cfr. decisione (PESC) 2021/1066 del Consiglio che modifica la decisione 2013/354/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021D1066> [Link].

[3] Ai sensi del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049> [Link]; applicabile al SEAE a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2010/427 del Consiglio che



stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0427&from=ES> [Link].

[4] A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001, primo, secondo e terzo trattino.

[5] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[6] La relazione completa della riunione è disponibile al seguente indirizzo:
<https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/153282> [Link].

[7] V., ad esempio, sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2018, *ClientEarth/Commissione*, T-644/16:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203913&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir>
[Link].